19. appoggia le proposte di sviluppare le professioni e le industrie del settore linguistico; ritiene che tutte le lingue europee dovranno ricorrere a nuove tecnologie quali il trattamento della parola, il riconoscimento vocale ecc., nonché il lavoro terminologico, lo sviluppo dell'apprendimento, della certificazione e degli esami linguistici, poiché altrimenti le lingue meno utilizzate perderanno terreno e il loro spazio sociolinguistico sarà occupato dalle lingue dominanti;

20. accoglie favorevolmente la proposta di maggiore trasparenza nel campo dell'insegnamento e delle procedure di valutazione e di certificazione delle lingue attraverso la pubblicazione di un inventario dei sistemi attualmente disponibili;

Misure proposte

21. invita le istituzioni e gli organismi europei a fare progressi nella comunicazione con i cittadini nelle loro lingue nazionali, a prescindere da se tali lingue abbiano o meno uno status ufficiale, a livello dello Stato membro o dell'Unione europea;

22. invita le istituzioni e gli organi europei a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa nella promozione e nella tutela della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue e ad avvalersi delle esperienze acquisite nel settore della politica linguistica (ad esempio con il Portfolio europeo delle lingue o la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie);

23. invita la Commissione a continuare a dare attuazione, nella misura della loro fattibilità, alle proposte contenute nella sua summenzionata risoluzione del 4 settembre 2003, comunicando regolarmente al Parlamento i risultati ottenuti;

24. esorta il Mediatore europeo ad adoperarsi in particolare per garantire il rispetto dei diritti linguistici dei cittadini europei e a prevedere maggiori mezzi per la soluzione delle situazioni di conflitto di natura linguistica nell'UE;

25. chiede alla Commissione di facilitare e favorire l'accesso all'informazione e al finanziamento degli organismi candidati che perseguono l'obiettivo di promuovere il multilinguismo attraverso reti e/o progetti finanziati dalla Commissione, a decorrere dal 2007;

*

* *

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

P6_TA(2006)0489

Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [1],

— vista la decisione 2005/924/CE della Commissione del 21 dicembre 2005 sull'elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo come disposto dall'articolo 26, lettera e) del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [2],

— visto l'articolo 103, paragrafo 4, del proprio regolamento,

[1] GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
[2] GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

A. considerando che il regime speciale di incentivazione per i paesi vulnerabili che soddisfino i criteri obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) comporta la concessione dell'accesso preferenziale ai mercati europei per le merci originarie di paesi in via di sviluppo che applicano determinate norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e del lavoro, di protezione ambientale, di lotta contro la droga e di buon governo,

B. considerando che i criteri per usufruire delle preferenze tariffarie nel quadro del regime SPG+ includono la ratifica e l'applicazione effettiva delle convenzioni fondamentali dell'ONU e dell'OIL, nonché degli accordi di base in materia ambientale e di buon governo, quali elencate nella parte A dell'allegato III del regolamento (CE) N. 980/2005,

C. considerando che nella decisione 2005/924/CE la Commissione ha accordato il regime speciale di incentivazione a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Repubblica moldova, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Venezuela,

D. considerando che il nuovo regime SPG+ dovrebbe fungere da incentivo ai paesi beneficiari per il conseguimento di obiettivi di sviluppo, compresa la creazione di istituzioni appropriate per applicare pienamente i diritti sanciti nelle convenzioni dell'ONU e dell'OIL,

E. considerando che l'effettiva applicazione delle pertinenti convenzioni dell'ONU e dell'OIL andrebbe valutata sulla base delle conclusioni degli organi di monitoraggio competenti, in particolare della «Relazione annuale del Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni» dell'OIL, e tenendo in debita considerazione il parere del Parlamento europeo,

F. considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio (CE) No 980/2005, clausole di salvaguardia e provvedimenti di revoca temporanea possono essere applicati ai paesi che si rendono responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali elencate nella parte A dell'allegato III del suddetto regolamento;

1. prende atto della decisione della Commissione di concedere il beneficio del regime SPG+ ai paesi elencati nella decisione 2005/924/CE della Commissione;

2. constata che lo sviluppo e l'integrazione economici dei paesi beneficiari del regime SPG+ nel sistema commerciale mondiale sono essenziali per la realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tra cui la stabilità e il buongoverno;

3. invita la Commissione, in cooperazione con i paesi beneficiari del regime SPG+, a rafforzare il suo impegno volto a promuovere e garantire l'effettiva applicazione, in detti paesi, dei diritti dell'uomo e del lavoro sanciti nelle convenzioni fondamentali dell'ONU e dell'OIL, nonché delle convenzioni riguardanti i principi ambientali e di buon governo; invita la Commissione ad estendere anche ai paesi beneficiari dell'SPG l'impegno a rispettare le norme dell'OIL e dell'ONU, in particolare per quanto concerne il lavoro infantile e il lavoro forzato; ritiene che, in generale, il fatto di accordare un accesso preferenziale a paesi che non rispettano i diritti umani e le convenzioni internazionali in materia di lavoro tenda a indebolire l'incentivo a rispettare le regole dell'OIL;

4. rileva che, nonostante la ratifica delle pertinenti convenzioni OIL, in numerosi paesi beneficiari del regime SPG+ sono state segnalate ripetute violazioni dei diritti dei lavoratori e che, se risulterà che tali infrazioni costituiscono una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali del lavoro sanciti dall'OIL, esse potrebbero giustificare una revoca temporanea delle preferenze SPG+, conformemente all'articolo 16 del regolamento;

5. invita la Commissione a rafforzare il controllo sull'applicazione, nei paesi beneficiari del regime SPG+, delle convenzioni OIL nonché delle convenzioni relative a principi ambientali e di buon governo e, in particolare, ad adempiere all'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 18 del regolamento, ossia informare il comitato delle preferenze generalizzate delle notizie di violazioni dei diritti del lavoro e procedere a consultazioni per determinare se sia opportuno aprire un'inchiesta sull'esistenza di violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni dell'OIL sui diritti fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne il lavoro infantile e il lavoro minorile;

6. rileva in particolare la necessità di cooperare efficacemente in tale ambito con l'OIL e con altri organismi locali competenti; chiede alla Commissione di rivolgere raccomandazioni ai governi dei paesi beneficiari

interessati e di sottolineare che, ove non dimostrino di progredire verso un'applicazione effettiva delle convenzioni in questione, si giungerà a una revoca temporanea dei privilegi SPG+;

7. chiede alla Commissione di informare regolarmente il Parlamento circa i risultati della sua attività di verifica dell'applicazione e del livello di osservanza delle convenzioni dell'ONU e dell'OIL da parte dei paesi beneficiari del regime SPG+, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, la negoziazione collettiva, la non discriminazione nell'impiego e l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato e, in particolare, di precisare se si registrino casi di violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni in materia di diritti umani e di diritto del lavoro in qualcuno dei paesi che attualmente beneficiano del regime;

8. chiede alla Commissione di informare tempestivamente il Parlamento in merito ad eventuali raccomandazioni concernenti la revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma dell'articolo 16 del regolamento; sottolinea che un'eventuale decisione della Commissione di applicare una revoca temporanea delle preferenze in caso di gravi violazioni dei principi contenuti nelle convenzioni dell'OIL deve basarsi sulle risultanze delle appropriate istituzioni di controllo, tenendo debito conto del parere del Parlamento europeo;

9. invita la Commissione ad effettuare una revisione intermedia dello strumento GSP; sostiene fermamente che, prima dell'eventuale rinnovo delle preferenze SPG+ alla scadenza dell'attuale regolamento, nel 2008, si deve procedere ad una valutazione dell'effettivo soddisfacimento delle condizioni previste per tale regime; chiede alla Commissione e al Consiglio di assicurare che si tenga conto del parere del Parlamento sull'estensione del regime SPG+ a determinati paesi e su un'eventuale proroga del regolamento SPG nel 2008;

10. chiede alla Commissione di elaborare con periodicità annuale una relazione completa paese per paese che esponga non soltanto la situazione nei paesi beneficiari del regime SPG+, ma che indichi anche le azioni intraprese dalla Commissione;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

P6_TA(2006)0490

Servizi nel mercato interno ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (10003/4/2006 — C6-0270/2006 — 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 — C6-0270/2006),

— vista la propria posizione in prima lettura [1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002) [2],

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0160) [2],

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 62 del proprio regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0375/2006);

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Testi approvati del 16.2.2006, P6_TA(2006)0061.

[2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.